II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1988

relativa ai fondi di promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli in Belgio

(I testi in lingua francese ed olandese sono i soli fecenti fede)

(89/216/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo capoverso e l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3207/84 [2], in particolare l'articolo 19, e il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 [4], in particolare l'articolo 31, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

dopo aver sollecitato gli interessati, conformemente all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, a presentare osservazioni [5],

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 26 agosto 1986, la rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità europee ha comunicato alla Commissione una serie di informazioni sui fondi di promozione dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli. In data 3 aprile 1986 la Commissione aveva chiesto informazioni sulle disposizioni legislative esistenti nel settore dell'avicoltura e dell'allevamento di bestiame minuto, e tali informazioni le erano successivamente state fornite.

Le misure in questione sono state istituite con regio decreto del 28 febbraio 1985, modificato dai regi decreti del 14 ottobre 1985 e del 23 aprile 1986. Queste disposizioni prevedono l'istituzione di un sistema di finanziamento per promuovere gli sbocchi dei prodotti considerati mediante la riscossione di contributi obbligatori. Secondo le informazioni fornite dalle autorità belghe, gli aiuti sono erogati per la realizzazione di azioni pubblicitarie, per la partecipazione a fiere ed esportazioni, per l'elaborazione di studi sugli sbocchi commerciali per la partecipazione a congressi, ecc.

Le azioni sono finanziate con i fondi raccolti tramite la riscossione di contributi obbligatori. Questi contributi vengono prelevati dall'ONDAH (Istituto nazionale per sbocchi agricoli e orticoli) sul mercato interno (produzione, scambi, imballaggio, macello) nonché all'importazione (uova in guscio escluse le uova da cova, prodotti a base di uova, carne di pollame, alimenti composti) e all'esportazione (prodotti a base di uova, ortofrutticoli, inclusa l'indivia). Secondo i casi, la riscossione avviene in funzione del quantitativo, del valore o dell'attività professionale (contributo professionale). I vari regi decreti indicano gli importi dei contributi che vengono riscossi.

Le autorità belghe hanno inoltre comunicato che le risorse professionali vengono integrate con una sovvenzione dello Stato. Si tratta di una parte del contributo versato dallo Stato all'ONDAH per promuovere gli sbocchi dei prodotti agricoli.

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 2.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.
[5] GU n. C 275 del 14. 10. 1987, pag. 2.

II

Con lettera del 30 marzo 1987 destinata al governo belga, la Commissione ha comunicato che aveva deciso di avviare, nei confronti degli aiuti in parola, la procedura prevista all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, in quanto essa non disponeva di informazioni sufficienti sui contributi come pure sull'aiuto vero e proprio. Nel quadro di questa procedura, la Commissione ha sollecitato il governo belga a presentarle delle osservazioni.

La Commissione ha altresì sollecitato gli altri Stati membri, nonché gli interessati diversi dagli Stati membri, a presentarle osservazioni a tal riguardo.

III

Con lettere del 5 agosto e del 21 dicembre 1987, le autorità belghe hanno comunicato alla Commissione :

— che in relazione all'aiuto propriamente detto, tutte le campagne promozionali realizzate dall'ONDAH rispettano i criteri negativi e positivi enunciati nella disciplina degli aiuti nazionali a favore di azioni pubblicitarie,

— studio di un progetto di decreto che sopprime i contributi riscossi sulle importazioni di uova in guscio, di prodotti a base di uova e di carne di pollame.

Va infine osservato che tale progetto è stato adottato il 25 aprile 1988 e pubblicato sul « Moniteur belge » del 14 maggio 1988.

IV

Le autorità belghe hanno rispettato l'obbligo derivante dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE innanzitutto perché non hanno notificato gli aiuti sotto forma di progetto e, in secondo luogo, perché li hanno erogati prima che la Commissione potesse pronunciarsi in merito ad essi.

Questi aiuti, finanziati con contributi obbligatori e con stanziamenti dello Stato, influiscono sugli scambi fra Stati membri e alterano o potrebbero alterare le condizioni di concorrenza, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE poiché favoriscono i settori interessati. Tuttavia, essi rispettano la normativa vigente per gli aiuti nazionali a favore della pubblicità di prodotti agricoli e di taluni prodotti che non figurano nell'allegato II del trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca (1). Essi possono favorire lo sviluppo dei settori considerati senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune e possono quindi beneficiare della deroga prevista all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Tuttavia, questa conclusione non può essere accolta in quanto alcuni degli aiuti summenzionati sono finanziati con il gettito di tributi contrari agli obblighi derivanti dall'articolo 12 e seguenti del trattato, che sono peraltro pienamente vigenti nel settore agrario (cause riunite 90/63 e 91/63 del 13 novembre 1964, Commissione contro Belgio e Lussemburgo ; raccolta X, pag. 1217).

In effetti, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, il finanziamento di un aiuto statale mediante oneri obbligatori rappresenta un elemento essenziale di questo tipo di aiuti : questi ultimi vanno quindi esaminati e valutati alla luce della normativa comunitaria vigente in relazione all'aiuto stesso e alle modalità di finanziamento (causa 47/69 del 25 giugno 1970, Francia contro Commissione, raccolta XVI, pag. 487).

In virtù dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regio decreto del 28 febbraio 1985, « il produttore di ortaggi destinati al consumo allo stato fresco paga un contributo di 40 franchi per ara di coltura in serra con un contributo minimo di 1 000 FB per impresa, 22,5 FB per ara di coltura sotto plastica, con un contributo minimo di 500 FB per impresa e 15 FB per ara di coltura in pieno campo, con un contributo minimo di 500 FB per impresa « mentre » gli esportatori di ortofrutticoli, riconosciuti dall'Istituto nazionale per gli sbocchi agricoli e orticoli, pagano un contributo annuo di 5 000 FB ».

Poiché la base imponibile di questi tributi non è comparabile, il contributo all'esportazione deve essere considerato come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, incompatibile quindi con l'articolo 12 del trattato CEE.

Altrettanto dicasi per l'articolo 1 del decreto del 25 aprile 1988 che modifica l'articolo 2 del decreto del 28 febbraio 1985 il quale stabilisce (paragrafo 4) che « le aziende specializzate nella produzione di uova pagano un contributo annuo di 12 000 FB mentre le aziende riconosciute come aziende esportatrici di prodotti d'uova dall'Istituto nazionale per gli sbocchi agricoli e orticoli pagano un contributo annuo di 30 000 FB ».

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, questo contributo va considerato come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, incompatibile con l'articolo 12 del trattato CEE, poiché colpisce in misura maggiore i prodotti esportati rispetto ai prodotti commercializzati all'interno del territorio nazionale (causa 51/74 del 23 gennaio 1975, Van Hulst contro Produktschap voor Siegenvassen ; raccolta 1975, pag. 79).

Tenuto conto del fatto che i dati disponibili non consentono di operare una distinzione fra gli aiuti finanziati in base ai contributi di cui sopra, contrari all'articolo 12 del trattato, e gli aiuti finanziati con altri contributi e con fondi statali, l'insieme degli aiuti finanziati dall'ONDAH a norma dell'articolo 1 della legge dell'11 aprile 1983 nei settori dell'avicoltura, dell'allevamento di bestiame minuto e degli ortofrutticoli, non può essere considerato compatibile con il mercato comune e deve pertanto essere soppresso.

(1) GU n. C 302 del 12. 11. 1987, pag. 6.

La presente decisione non pregiudica le conseguenze che la Commissione trarrà, se del caso, in relazione al finanziamento della politica agraria comune ad opera del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti finanziati con i contributi riscossi in forza del regio decreto del 28 febbraio 1985, modificato da ultimo dal regio decreto del 25 aprile 1988, sono illegali in riferimento all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e devono essere soppressi.

Articolo 2

Il governo belga comunicherà alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente, i provvedimenti adottati per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente